

pretis, dicendo: ma voi volete colla vostra proposta sottrarre, e portar via all'erario nazionale nientemeno che tre milioni. Ed io rispondo ai signori della Commissione: ma voi prima d'ogni cosa dovevate procacciare di essere giusti, e calcolate tutte le deduzioni di spese, di passività, ed eque detrazioni che si dovevano fare, non pretendere che le tasse provinciali e comunali non siano oneri, ma quasi agevolzze godute dal coltivatore. Dopo ciò voi dovevate invece di tassare solo del 4 per cento, proporre anche il 4 1/2: perchè questo 1/2 per cento compensa appunto quei 3 milioni, ma non sanzionare mai un atto ingiusto decretando che s'imponga sopra una imposta altrui pagata.

Vi è ancora un'altra ragione che milita in favore della tesi da me propugnata. Se voi guardate in generale all'agricoltore, egli è sempre il *bonus vir* per eccellenza, e paga rassegnato. Ma sarà restio ad acconciarsi a questa tassa se gli recherà perturbazione, e peggio se gli negherete di fare dalla sua rendita, così giusta deduzione. Ecco perchè si lamenta, perchè sovente è esacerbato vedendosi colpito con gravezze enormi rispetto alle infelici condizioni dell'agricoltura, e di più contro ogni norma di giustizia e di equità. Domandate all'agricoltore tasse giuste, e vedrete che pagherà assai più volentieri. Ma voi pensate di ammettere un sistema di consegne e di denunce. Ed io qui protesto che il mio emendamento è un'aggiunta all'articolo 14, ma non dee perciò intendersi che io l'approvi giacchè mi riservo in ciò la piena libertà del mio voto, mantenendo solo la mia aggiunta nel caso che dalla Camera tale articolo 14 venga approvato.

Fatta questa protesta io dico che se voi procederete coi principii di giustizia, allora potrete ottenere la fedeltà nelle consegne e denunce. E molto maggior somma di rendita denunciata vi compenserà di quanto ritenete di perdere in favore dell'erario, accettando al mia aggiunta che infine è una irrecusabile rettificazione.

Che se invece voi volete che l'agricoltore da una scarsa rendita non debba nemmeno detrarre quanto paga alla provincia ed al comune, accadrà che egli procurerà di fare il possibile per sottrarsi ad una tassa evidentemente ingiustissima, perchè pretende d'imporre sopra una somma non più sua, ma tramutata in altra tassa.

Io non aggiungo altro, e prego solo la Camera di credere che non è già l'interesse di pochi ricchi possidenti che mi abbia indotto a chiederle che voglia approvare l'aggiunta mia comechè di pretta giustizia. Ma io ho dovuto prendere la parola perchè vessando l'agricoltura, si diminuisce il lavoro e la produzione destinati a sostenere una classe di persone, le quali sono direttamente o indirettamente nell'agricoltura interessate, e che non sommano a meno di 15 o 16 milioni di Italiani.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha la parola per

isvolgere i seguenti tre emendamenti che ha proposti all'articolo 14:

Modificare il secondo capoverso dell'articolo 14 nel modo seguente:

« I proprietari di beni stabili, rustici, ne dichiareranno l'entrata netta sulla base del relativo fitto reale o presunto.

« L'entrata sarà dichiarata dove sono posti i beni e sarà accertata nelle forme stabilite per i redditi della ricchezza mobile.

« Le autorità comunali provvederanno acciò le dichiarazioni dei contribuenti possano anche essere compilate presso la segreteria del comune coll'assistenza di apposito impiegato.

Aggiungere dopo il secondo alinea dell'articolo 14:

« L'entrata dei beni stabili urbani verrà accertata mediante la revisione delle risultanze delle operazioni eseguite a termini della legge 26 gennaio 1865, numero 2136.

« L'entrata dei beni stabili rustici, posti nelle provincie liguri e piemontesi, sarà accertata mediante la revisione delle risultanze delle operazioni eseguite a termini dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, numero 1831.

« Le operazioni necessarie per l'accertamento dell'entrata fondiaria, prescritto dal presente articolo, saranno eseguite col concorso del personale tecnico addetto attualmente alle operazioni del catasto stabile, e colle somme stanziare per queste operazioni nel bilancio passivo degli anni 1866 e 1867.

« A partire dal 1° gennaio 1866 cesserà ogni spesa per materiale relativo alle operazioni del catasto stabile.

Aggiungere dopo l'ultimo capoverso dell'articolo 14:

« I reclami presentati dai contribuenti alle tasse dirette sulla ricchezza mobile e sulla proprietà fondiaria per errori materiali di duplicazione di quote o di erronea liquidazione avvenuti nella compilazione dei ruoli, saranno risolti prima della esazione della imposta cui riguardano.

« Gli avvisi di pagamento delle tasse dirette dovute allo Stato saranno compilati in modo distinto da quelli che concernono il pagamento dei centesimi addizionali a tali tasse, riscossi a favore dei comuni e delle provincie. »

NERVO. Io sarò breve nell'espone alla Camera i motivi che mi hanno indotto a proporre questi tre emendamenti all'articolo 14.

L'unico scopo di questi emendamenti si è di assicurare ai contribuenti un giusto riparto della specie di doppio decimo di guerra che con questo articolo si propone, quando la Camera venga ad approvarlo.

Un giusto riparto di questa tassa straordinaria è indispensabile, onde non vengano ad essere aumentate quelle ingiustizie, cui già vanno soggetti numerosi contribuenti di alcune provincie del regno prive di buoni